



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2021-2022**

## **Comunicato Ufficiale N. 254 del 25/02/2022**

**Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 17 febbraio 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**33) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SSDARL OTTAVIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 213 LND DEL 27/01/2022**  
**(Gara: VITERBO FOOTBALL CLUB – OTTAVIA del 19/12/2021 – Campionato Eccellenza Femminile)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 18/02/2022**

Con il reclamo in epigrafe, la società Ottavia ha avanzato gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva respinto il ricorso di primo grado con cui aveva chiesto la vittoria a tavolino nella gara contro il Viterbo Football Club valevole per il campionato di Eccellenza Femminile.

A riguardo, la reclamante deduceva che la gara in questione era iniziata alle ore 17.00, con grande ritardo rispetto all'orario stabilito a causa dell'utilizzo degli spogliatoi da parte di atleti impegnati in precedente gara e del periodo di tempo necessario per rispettare le normative anti-Covid.

Si procedeva comunque a giocare la gara pur in condizioni di bassissima visibilità poiché essa non era garantita dall'impianto di illuminazione (di cui una torre risultava spenta) e in assenza dell'accertamento della sua omologazione.

Pervenivano alla Corte le controdeduzioni della società Viterbo Football Club che domandava la conferma della decisione di primo grado mentre, in sede di audizione, la società Ottavia insisteva nel reclamo e chiedeva che fosse ordinata la ripetizione della gara svoltasi irregolarmente.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

A ben vedere, infatti, le condizioni di visibilità del campo di gioco sono rimesse alla valutazione dell'arbitro che, ai sensi della Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve

verificare se è in grado di vedere, da una porta, la totalità del terreno di gioco, compresa la porta opposta.

Sul punto, nessun accenno su circostanze ostative emergono dal referto arbitrale: la partita – giocata per intero – risulta pertanto aver avuto svolgimento regolare.

Peraltro, nemmeno risulta che la reclamante abbia presentato alcuna formale riserva all'arbitro ai sensi dell'art. 67, comma 4 C.G.S..

È, quindi, assolutamente condivisibile la decisione assunta dal Giudice Sportivo e l'odierno appello deve essere rigettato.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 25 febbraio 2022**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli